

Precisazioni Agenzia Entrate su nuovo formato Fattura Elettronica 1.6

Con la Guida alla Fatturazione e all' esterometro aggiornata al 18/12/20 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni sul contenuto dei vari tipi documenti.

Il documento integrale si può scaricare [cliccando qui](#).

Le modifiche che interessano i documenti emessi con eQuilibra sono le seguenti:

NOTE DI CREDITO (TD04)

L'Agenzia ha precisato che nelle note di credito l'indicazione degli estremi del documento cui fa riferimento vanno indicati nel **TAG 2.1.6 <DatiFattureCollegate>**.

Il programma già opera in questo modo a patto che venga selezionata la partita relativa alla fattura presente nello scadenziario.

Per maggiori dettagli [cliccare qui](#).

NOTE DI DEBITO (TD05)

L'Agenzia ha precisato che le note di debito servono unicamente a variare in aumento quanto fatturato in precedenza (non sono ammesse le note di debito verso i propri fornitori per importi errati o merce resa).

Ha inoltre precisato che l'indicazione degli estremi del documento cui fa riferimento vanno indicati nel tag 2.1.6 <DatiFattureCollegate> come indicato nella faq relativa all'emissione delle note di debito.

Per maggiori dettagli [cliccare qui](#).

AUTOFATTURE (TD16-TD17-TD18-TD19)

Per tutte le tipologie di Autofatture valgono le medesime regole suggerite da Agenzia Entrate:

1. la loro comunicazione a SDI rimane **facoltativa** entro la fine del mese di ricevimento del documento;
2. le autofatture comunicate a SDI saranno utilizzate da Agenzia Entrate per l'elaborazione delle bozze dei registri acquisti;
3. il documento Autofattura va intestato al fornitore (nazionale o estero);
4. la **DATA** del documento deve corrispondere:
 - 1) alla data di ricezione della fattura o ad una data ricadente nel mese di ricezione della fattura per il reverse charge interno (TD16) o IntraUE (TD17-TD18);
 - 2) alla data di effettuazione dell'operazione se il fornitore è Extra UE, di San Marino o Città del Vaticano (TD17-TD19);
5. è consigliabile utilizzare una numerazione progressiva a parte per numerare le autofatture;
6. gli estremi della fattura del fornitore vanno indicati nel tag 2.1.6 <DatiFattureCollegate>.

Quest'ultima funzione verrà resa disponibile con un apposito aggiornamento nel mese di gennaio.

SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

Il Decreto MEF del 04/12/2020 ha modificato i termini per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, diversificandolo in base all'importo dell'imposta dovuta e lasciando più tempo quando l'imposta è inferiore a 250 euro a trimestre relativamente al I° e II° trimestre.

Diversamente il termine generico è entro la fine del secondo mese successivo al trimestre.

Schematizziamo le scadenze:

Trimestre emissione fatture	Imposta dovuta	Scadenza versamento
I° Trimestre	Se = o superiore 250 €	31 maggio
	Se inferiore 250 €	30 settembre
II° Trimestre	Se = o superiore 250 €	30 settembre
I° Trim. + II° Trim.	Se inferiore 250 €	30 novembre
III° Trimestre	Qualsiasi importo	
IV° Trimestre	Qualsiasi importo	28 febbraio

Per maggiori dettagli sul calcolo dell'imposta di bollo sulle fatture elettronica in eQuilibra [cliccare qui](#).

Buon lavoro e Buon Anno.

Supporto Clienti eQuilibra